

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ex articolo 112 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

Premesso che: -

dai dati riportati dalla rivista Orizzonte Scuola si evince che gli insegnanti sono pochi, ma quelli di sostegno sono pochissimi e gli studenti con disabilità rischiano di iniziare questo strano anno scolastico in modo addirittura peggiore rispetto agli altri anni;

premessi inoltre che: -

sempre secondo la rivista specializzata, "la continuità didattica rimane sempre più una chimera". Dopo avere ricordato che saranno al massimo "20 mila docenti di sostegno che in questi giorni e nelle prossime settimane saranno chiamati per le procedure di immissioni in ruolo", la pubblicazione sottolinea che si tratta di "una quota irrisoria se si pensa alle 80 mila cattedre di sostegno prive di titolari". Gli alunni con disabilità, inoltre, verranno doppiamente penalizzati, perché continua a non esserci traccia dei decreti attuativi del decreto n. 96/201 che prevede la Continuità del progetto educativo e didattico in presenza di determinate circostanze;

considerato che: -

siamo arrivati all'assurdo - commenta il presidente nazionale Anief (Associazione nazionale insegnanti e informatori) - che pur in presenza delle condizioni previste da una legge dello Stato, la conferma del docente non si attua. E il 14 settembre tantissimi alunni disabili inizieranno le lezioni non solo senza il loro docente di sostegno, ma senza nessun insegnante. Perché le lungaggini per la ricerca del supplente, come pessima prassi del sistema scolastico italiano, porteranno alla nomina della maggior parte dei supplenti annuali solo ad anno scolastico abbondantemente iniziato. Addirittura ad autunno inoltrato, se non in inverno. E nel frattempo all'alunno, se va bene, verrà assegnato un docente di sostegno temporaneo, spesso nemmeno specializzato. Si potranno andare a costituire, inoltre, avvicendamenti di docenti continui, che non fanno di certo bene all'azione formativa e alla crescita dell'alunno";

considerato altresì che: -

preoccupa quindi il numero delle supplenze di sostegno da coprire e pone diversi problemi anche il fatto che con le assegnazioni provvisorie ai docenti di ruolo senza il titolo di specializzazione, saranno poche le possibilità dei docenti precari specializzati di poter seguire l'alunno che gli era stato affidato l'anno precedente nell'istituzione scolastica in cui aveva prestato servizio. Tutto ciò a danno della continuità didattica a difesa e tutela dei diritti degli alunni disabili ai quali ogni anno vengono assegnati docenti diversi e spesso anche senza il titolo di specializzazione sul sostegno;

tenuto conto che: -

il decreto c'è, ma non si vede, sulla mancata conferma dei docenti pesa anche la non applicazione del decreto n. 96/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, il cui art.14 fa riferimento alla Continuità del progetto educativo e didattico, nella

fattispecie "garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. Il decreto, al fine di agevolare la continuit  didattica, prevedeva che al docente con contratto a tempo determinato potesse essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, purch  fossero garantite alcune indicazioni, quali il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 12 del decreto; che fosse stato valutato, da parte del dirigente, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente; che fosse stata valutata, da parte del dirigente, l'eventuale richiesta della famiglia; la disponibilit  dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato;

valutato che: -

purtroppo per rendere operativo il decreto sono mancati i decreti attuativi da parte del Miur, alimentando cos  il malcontento dei docenti di sostegno, degli alunni e delle rispettive famiglie. Superare l'organico "di fatto" Alla base di tutto questo c'  sempre la questione della trasformazione degli organici di fatto in quella di diritto non trova un'adeguata soluzione. Infatti la rimodulazione degli organici di diritto sul sostegno   bloccata al 2006, nonostante la sentenza di merito n. 196/2019 del Tar Lazio che accolse il ricorso promosso da docenti specializzati sul sostegno, i quali, avevano contestato al Miur l'omessa copertura del fabbisogno dei posti di sostegno e, di conseguenza, la mancata corrispondenza tra i posti vacanti e i docenti specializzati sul sostegno. Certamente, "con la legge Finanziaria 2020" si   fatto un piccolo sforzo, poich  in organico di diritto si sono collocati mille posti sul sostegno, ma risultano davvero "troppo pochi per avvertire il cambiamento", visto che ne rimangono circa 60 mila da assegnare a supplenze;

evidenziato che: -

il problema dei corsi di specializzazione, con l'ennesimo forte squilibrio nell'assegnazione dei posti, che gli stessi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) sul sostegno vengono organizzati non tenendo conto del reale fabbisogno dei docenti di sostegno ma secondo le disponibilit  delle Istituzioni Universitarie;

interroga la Giunta per sapere

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se intenda attivarsi presso il Governo affinch  gli insegnanti possano essere posti in organico di diritto, coinvolgendo le famiglie, cos  che ogni alunno possa avere il proprio insegnante di sostegno, in base al Pei, come richiesto dagli istituti scolastici;

se intenda fare luce, per quanto di competenza, sulla battaglia in tribunale portata avanti da Anief, per la contestazione dei numeri: sono in realt  pi  del doppio degli ammessi, 20 mila, del corso Tfa sostegno per conseguire la specializzazione. In realt  il Tar si dovr  pronunciare su una istruttoria fatta male, perch  quando il ministero dell'Istruzione ha organizzato questi corsi di sostegno non ha tenuto conto del fabbisogno degli organici, delle domande, del numero dei precari, ma soltanto dell'offerta degli atenei;

se intenda fare pressione presso il Ministero, in quanto si ritiene che a settembre, quando si svolgeranno queste prove selettive, tutti quanti, sia chi ha conseguito la sufficienza, sia chi   stato

ammesso direttamente agli scritti, possano essere ammessi al corso di specializzazione finale. E debbano eventualmente ricorrere, fino al 5 ottobre, per poter avere riconosciuto il diritto ad una formazione adeguata o per essere chiamati in cattedra, sempre per garantire il diritto allo studio.